



REGOLAMENTO

SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

DI

CASTEL SAN NICCOLO'

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 08.04.2005
Entrato in vigore il 25.05.2005**

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale, dei Gruppi e delle Commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.

2. Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e del presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

ART. 2

Deposito

1. Una copia del regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri.

CAPO I

ADUNANZE

ART. 3

Luogo delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale. Qualora circostanze speciali o gravi giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Sindaco determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

2. In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, la bandiera della Repubblica.

ART. 4

Sessioni

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.

2. Sono ordinarie quelle che si riferiscono alla presentazione delle linee programmatiche del mandato nonché all'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto della gestione.

3. Sono straordinarie tutte le altre.

ART. 5

Convocazione

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti.

2. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti purché di competenza consiliare. Nel calcolo del quinto dei Consiglieri, l'arrotondamento della cifra decimale va effettuato per eccesso.

3. La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazione al riguardo.

4. Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario Comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle proposte di deliberazione.

5. In ogni caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

ART. 6

Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati atti per i quali occorre derogare ai termini normali di convocazione prescritti dallo Statuto Comunale.

2. In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli argomenti da trattare.

3. I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato al giorno successivo o ad altra seduta.

ART. 7

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.
2. Spetta al Sindaco il potere di compilare e rettificare l'ordine del giorno. Lo stesso può essere integrato con nuovi argomenti, da parte del Sindaco, almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. In tal caso deve esserne data immediata comunicazione telefonica o tramite fax ai Capigruppo Consiliari. I nuovi argomenti dovranno essere inseriti all'ultimo punto dell'ordine del giorno. E' fatta salva la disposizione di cui all'art. 44 del presente Regolamento.
3. Devono essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune.
4. La decisione del Sindaco di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei Consiglieri, in conformità del comma 3 dell'art. 12 del vigente Statuto Comunale, va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio, fermo restando quanto prescritto al precedente art. 5 del Regolamento.
5. Nelle sessioni ordinarie non sono iscritte all'ordine del giorno le interrogazioni, le mozioni, le petizioni e gli ordini del giorno salvo diversa decisione del Presidente del Consiglio.

ART. 8

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere comunicato, tramite notifica effettuata dal messo Comunale con consegna a mano o spedizione per raccomandata con ricevuta di ritorno alla residenza dei Consiglieri e degli Assessori non Consiglieri o presso il domicilio eletto nel territorio del Comune; oppure tramite fax o e-mail su scelta del Consigliere Comunale. L'avviso è altresì comunicato al Revisore del Conto, al Prefetto ed alle Forze dell'Ordine.

2. I Consiglieri e gli Assessori non Consiglieri che risiedono fuori Comune possono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. In sede di prima applicazione il termine è fissato in dieci giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione alla residenza anagrafica del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

4. La consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del messo Comunale.

5. L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e il luogo di riunione precisando se si tratta di prima o di seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare – ordine del giorno – in seduta pubblica o segreta.

6. L'avviso deve essere consegnato:

- per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima della seduta, computando il giorno di partenza;
- per le sessioni straordinarie, almeno tre giorni prima della seduta computando il giorno di partenza;
- per le convocazioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della seduta computando il giorno di partenza.

ART. 9

Pubblicità

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo del Comune e negli appositi spazi di affissione posti nelle altre località e centri abitati del Comune, indicati all'art. 4 dello Statuto Comunale, almeno due giorni precedenti a quello stabilito per il Consiglio, salva l'ipotesi della convocazione d'urgenza nel qual caso la pubblicazione avviene contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione ai Consiglieri e Assessori esterni.

ART. 10

Deposito e consultazione degli atti – Rilascio copie

1. Le proposte di deliberazione, corredate dai prescritti pareri e gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere messi a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di accertata urgenza.

2. Le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza a disposizione dei Consiglieri.

3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di avere copia delle proposte di deliberazione e degli atti preparatori in esse richiamati.

ART. 11
Informazioni ai Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dai Responsabili dei servizi e degli uffici le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

2. A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione, verbalmente, ai soggetti indicati nel comma precedente i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza.

3. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

ART. 12
Diritto di accesso dei Consiglieri

1. Sul diritto di informazione dei Consiglieri, ossia sul diritto di prendere visione e di ottenere copia dei documenti nonché di ottenere tutte le altre notizie ed informazioni in possesso dell'Amministrazione utili all'esercizio del mandato, si stabilisce che l'accesso agli atti, intesi come documenti dai quali sia possibile desumere l'attività giuridica compiuta dagli organi dell'Ente e i documenti ad essi collegati, avviene mediante richiesta scritta al Responsabile dell'ufficio che detiene il documento originale, il quale provvede tempestivamente.

2. Esaudita la richiesta, il Responsabile dell'ufficio può chiedere al Consigliere di sottoscrivere una dichiarazione che lo certifichi. Qualora il Responsabile dell'ufficio non possa esaudire immediatamente la richiesta ovvero intenda verificarne la conformità a quanto stabilito dall'ordinamento, la richiesta deve essere soddisfatta entro otto giorni dalla presentazione, ovvero deve essere data comunicazione al Consigliere del provvedimento motivato del Sindaco, con il quale l'accesso è differito ovvero del Responsabile dell'ufficio o del servizio con il quale l'accesso è negato per fini privati e per le sole cause ostative previste dalla legge.

3. I Consiglieri sono esentati dal pagamento dei costi di riproduzione nonché da qualsiasi altro diritto.

ART. 13
Accesso ai registri o protocollo

1. Il Consigliere Comunale che intenda esercitare il diritto di visione dei registri o protocollo dell'Ente o che intenda estrarre copia degli stessi, deve effettuare richiesta al Responsabile dell'ufficio nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

2. Il Responsabile dell'ufficio provvederà ad esibire il documento o a rilasciare copia, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 12.

3. Ai fini della visione o dell'accesso dei registri o protocollo dell'Ente occorre comunque che il Consigliere specifichi nella richiesta gli oggetti che rientrano nella sfera di interesse del richiedente.

CAPO II
SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 14
Assessori non Consiglieri e Revisore del conto

1. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione per le deleghe loro attribuite ma non hanno diritto di voto. Nel caso del Vice Sindaco non Consigliere, lo stesso può intervenire nelle materie iscritte all'ordine del giorno.

2. Il Revisore del conto può essere invitato dal Sindaco ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.

ART. 15
Numero legale

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare il Sindaco; nella seduta di seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro membri oltre al Sindaco.

2. Nel numero fissato per la validità delle adunanze del Consiglio non devono computarsi i Consiglieri quando si deliberi su questioni nelle quali essi o i loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse. In tal caso infatti, essi sono invitati dal Presidente ad uscire dall'aula per essere richiamati una volta conclusa la votazione del punto all'ordine del giorno interessato.

3. I Consiglieri che dichiarano, prima della votazione, di non partecipare alla votazione non sono computati tra i presenti e i votanti a condizione che escano dall'aula. Sono computati tra i presenti gli astenuti e coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione senza uscire dall'aula.

4. I Consiglieri che non dichiarano di astenersi prima della votazione o che non dichiarano di non partecipare alla votazione, sono computati come presenti e come votanti.

ART. 16

Apertura di seduta – Mancanza del numero legale

1. Entro trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente apre la seduta e invita il Segretario Comunale ad effettuare l'appello nominale. Se i Consiglieri presenti non raggiungono il numero richiesto per rendere valida la seduta, l'adunanza è dichiarata deserta dal Presidente ed il Segretario ne stende il processo verbale indicando i nomi degli intervenuti.

2. Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo menzione delle assenze previamente giustificate per scritto. Si considerano giustificate le assenze effettuate a causa di malattia o di eccezionali e comprovate motivazioni. Qualora un Consigliere non intervenga alle sessioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale per tre volte consecutive, il Sindaco invita il Consigliere a fornire le giustificazioni. Al di fuori delle ipotesi sopra elencate di giusta causa, il Sindaco inserisce all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile la dichiarazione di decadenza del Consigliere il quale, nella medesima seduta consiliare e prima della votazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, esercita il diritto di difesa.

3. I Consiglieri che accedono all'adunanza dopo l'appello o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, perché venga annotata la presenza o l'assenza.

4. Nel corso del dibattimento ciascun Consigliere può richiedere la verifica del numero legale che si considera presunto per tutto il corso della seduta. La votazione comporta automaticamente la verifica del numero legale. È facoltà del Presidente interrompere la seduta per quindici minuti, per consentire di recuperare il numero legale.

5. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta, il Presidente deve disporre la sospensione temporanea della riunione per una durata di quindici minuti, dopodiché disporrà un nuovo appello dei presenti.

6. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta per tenersi, in seconda convocazione, il giorno e l'ora indicati nell'avviso di convocazione.

7. Di quanto sopra viene dato atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

8. Nel caso, durante la seduta del Consiglio Comunale, dovesse definitivamente venir meno il numero legale dei Consiglieri presenti all'assemblea, la seduta è automaticamente aggiornata in seconda convocazione nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso relativo alla prima convocazione, senza ulteriore preavviso scritto. E' diretta responsabilità dei Consiglieri non presenti in prima convocazione o che abbiano lasciato l'aula per qualsiasi motivo prima della chiusura dei lavori ritenersi comunque informati della necessità di presenziare ad una seconda convocazione dell'assemblea.

ART. 17

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale ovvero per mancanza di numero legale nel corso di una seduta di prima convocazione che non abbia esaurito gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. Il giorno e l'ora della seduta di seconda convocazione, che devono essere fissati a distanza di almeno ventiquattro ore, sono obbligatoriamente fissati nell'avviso di convocazione inerente alla prima seduta e ciò diviene informazione vincolante per il Consigliere senza ulteriore necessità di comunicazione da parte del Sindaco.

ART. 18

Pubblicità delle sedute – Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle stesse.

2. Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, di un Consigliere o del Segretario ed a maggioranza dei voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

3. Durante la seduta segreta possono restare in aula i Consiglieri, il Segretario Comunale e gli Assessori non Consiglieri.

4. Per i verbali delle sedute segrete si richiama l'art. 52 del presente Regolamento.

ART. 19

Consiglio Comunale aperto

1. Per rilevanti motivi di interesse pubblico, previo parere della Conferenza dei capigruppo, il Presidente può convocare su uno specifico argomento un'adunanza del Consiglio aperta alla partecipazione dei cittadini, dei rappresentanti di istituzioni, associazioni e specifiche categorie. Detta adunanza è considerata sessione straordinaria tematica.

2. Al termine dell'adunanza aperta possono essere sottoposte alla discussione e al voto del Consiglio proposte di mozione o ordini del giorno sull'argomento oggetto della seduta, purché esse non riguardino impegni di spesa per il Comune; nelle sedute aperte non possono essere trattati argomenti diversi da quello oggetto della seduta.

ART. 20

Disciplina delle adunanze

1. Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono discussi seguendo la progressione dello stesso.

2. E' facoltà del Presidente, di un gruppo consiliare o di almeno tre Consiglieri proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione, a maggioranza dei presenti.

3. Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

ART. 21

Comportamento dei Consiglieri

1. I Consiglieri, di norma, parlano dal proprio seggio.

2. Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

3. Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione, pur tuttavia è possibile effettuare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.

4. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico – amministrativi.

5. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità delle persone.

6. Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.

7. Se un Consigliere e/o un Assessore esterno turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere e/o l'Assessore esterno può dare spiegazioni a seguito delle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi in cui il Consigliere e/o l'Assessore esterno persista nel suo atteggiamento, nonostante il richiamo, il Presidente può sospendere la seduta per quindici minuti. Se alla ripresa dei lavori l'atteggiamento del Consigliere e/o Assessore esterno persiste, il Presidente ha la facoltà di espellere il Consigliere e/o Assessore esterno.

8. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

ART. 22

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata.

2. Le persone che assistono debbono restare in silenzio e mantenere un contegno corretto. Ai rappresentanti della stampa è riservato un apposito spazio.

3. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario e ad altri dipendenti in servizio, il Presidente potrà ammettere, a seconda delle esigenze del Consiglio, la presenza di altre persone.

4. Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche chiedere l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza.

5. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero scioglierla definitivamente. In ogni caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato.

ART. 23

Presidenza

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o nel caso di sua assenza dal Vice Sindaco, se Consigliere, o dal Consigliere più anziano nel caso il Vice Sindaco non sia Consigliere.

ART. 24 **Scrutatori**

1. Introdotto dal Presidente l'argomento che richiede la votazione per schede, lo stesso può designare, fra i Consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati, siano esse palesi o segrete.

ART. 25 **Attribuzioni del Presidente**

1. Il Presidente dichiara l'apertura delle sedute, dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e può invitare l'Assessore, il Segretario Comunale o il dipendente competente a relazionare; dopo la discussione apre la votazione, ne proclama il risultato delle votazioni e dichiara la chiusura delle sedute.

2. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un capogruppo consiliare per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e/o sciogliere l'adunanza, anche su richiesta di un capogruppo consiliare. In tale caso il Presidente può accogliere o meno la richiesta.

4. Il Presidente può invitare nella sala i dipendenti comunali perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.

5. Effettuate le comunicazioni e dopo aver risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai Consiglieri, le persone suddette vengono congedate e lasciano l'aula.

ART. 26 **Ordine della seduta**

1. Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio Comunale se non sia iscritta all'ordine del giorno.

2. Il Presidente, l'Assessore o il Consigliere illustrano la proposta di deliberazione facendo constatare, in particolare, l'esistenza ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

3. Esaurita l'illustrazione della proposta, senza che alcuno dei Consiglieri o degli Assessori anche esterni abbiano chiesto la parola, si procede subito alla votazione.

4. La discussione, cui possono prendere parte tutti i Consiglieri oltre che gli Assessori esterni, nei modi indicati dal precedente articolo 14, segue questo ordine:

- discussione generale seguita da eventuale proposta di rinvio;
- discussione particolareggiata dell'argomento nei suoi articoli o parti con eventuale presentazione di emendamenti e relative votazioni;
- votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

ART. 27 **Norme per la discussione**

1. La parola è concessa ai Consiglieri per turno, seguendo l'ordine di iscrizione.

2. Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno ciascun Consigliere Capogruppo (o all'uopo incaricato dal suo gruppo) può parlare due volte; gli altri Consiglieri una sola volta.

3. Ogni intervento deve essere contenuto nel limite di tempo di 15 minuti.

4. La Conferenza dei capigruppo ha, in ogni caso, la facoltà di fissare limiti di tempo più ampi di quelli indicati sopra; delle decisioni in tal senso, il Presidente avvisa il Consiglio all'inizio della seduta o della discussione sull'argomento.

5. Ciascun Consigliere ha comunque diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

6. Trascorsi i termini dell'intervento, il Presidente richiama l'oratore e, se del caso, gli toglie la parola; l'oratore può appellarsi al Presidente precisando il tempo che richiede per concludere ed il Presidente decide.

ART. 28 **Emendamenti**

1. Gli emendamenti e sotto emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni Consigliere in forma scritta entro le ventiquattro ore precedenti l'orario della seduta.

2. L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione che abbiano contenuto sostanziale. La sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione che abbiano carattere formale possono essere presentate, discusse e votate durante la seduta consiliare con il parere favorevole del Segretario Comunale.

3. Il sotto emendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato.

4. Gli emendamenti ed i sotto emendamenti proposti devono essere depositati presso la Segreteria Comunale, trasmessi a cura dell'ufficio ai Responsabili dei servizi competenti che avranno un tempo non inferiore a ventiquattro ore per esprimere i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000. Nei casi in cui per comprovati motivi, uno o più Responsabili non possano rilasciare il parere, il Sindaco comunica che l'argomento sul quale sono stati presentati emendamenti e/o sottoemendamenti verrà discusso il giorno successivo a quello della seduta senza ulteriori comunicazioni.

5. Sono fatti salvi i termini previsti sugli emendamenti dal vigente Regolamento comunale di contabilità.

ART. 29 **Questione pregiudiziale e sospensiva**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto un voto per un fatto che costituisce presupposto logico alla deliberazione, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi nel caso in cui la proposta sia stata presentata da più Consiglieri, anche un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 30 **Mozione d'ordine**

1. La mozione d'ordine consiste:

- nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo Statuto e il Regolamento su funzionamento del Consiglio. Su di essa decide il Presidente, sentito il Segretario, senza discussione;
- in una proposta attinente all'organizzazione dei lavori del Consiglio. In questo caso decide il Consiglio.

ART. 31 **Fatto personale**

1. Costituisce "fatto personale" il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere Comunale o Assessore esterno o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. In ogni momento i Consiglieri o gli Assessori esterni possono chiedere la parola per "fatto personale", indicando in che consista il fatto stesso. Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso più di cinque minuti.

3. Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, decide il Consiglio, senza discussione per alzata di mano, a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 32 **Chiusura della discussione**

1. Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.

ART. 33 **Dichiarazione di voto**

1. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazioni di voto.
2. Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i cinque minuti.

3. La dichiarazione di voto deve limitarsi a chiarire e specificare i motivi del voto e non può dar luogo a discussione.

ART. 34 **Astensione dal voto**

1. Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.

2. Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di cinque minuti.

ART. 35 **Obbligo di non partecipazione**

1. I Consiglieri hanno obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni cui hanno interesse proprio ovvero interesse i loro parenti o affini fino al quarto grado. In tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario che lo fa constatare a verbale.

ART. 36 **Revoca o modifica di precedenti deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni si avranno come non avvenute qualora non sia richiamato l'atto che si intende modificare o revocare. In caso di modifica deve essere riportato il testo anteriore alla modifica e quello risultante dalla modifica.

ART. 37 **Ora di chiusura della seduta**

1. L'ora entro la quale si concludono le sedute può essere stabilita dalla Conferenza dei capigruppo su proposta del Presidente.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari che hanno particolare importanza o urgenza, sempre a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 38 **Rinvio della seduta ad altro giorno**

1. Nel caso in cui sia stata stabilita l'ora di conclusione della seduta e all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e, ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente conclude la discussione dell'argomento in trattazione, sospende la seduta e avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito ed all'ora fissata.

2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza che rimane seduta di prima convocazione.

ART. 39 **Termine della seduta**

1. Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la seduta.

2. Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata la seduta e precisa se la stessa proseguirà in seconda convocazione ovvero nel giorno stabilito per concludere gli argomenti rimasti da trattare.

CAPO III **INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO**

ART. 40 **Norme comuni**

1. Al fine di espletare la loro funzione, i Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti di interesse generale che interessano l'attività del Comune o che comunque riguardano la collettività amministrata.

2. Gli interventi per interrogazioni ed interpellanze non possono comunque superare complessivamente il limite di tempo di quindici minuti.

ART. 41 **Interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento.

2. Le interrogazioni sono indirizzate al Sindaco e depositate presso la Segreteria Comunale.

3. Le interrogazioni possono essere presentate anche durante la seduta del Consiglio su materie all'ordine del giorno. Qualora il Consigliere intenda presentare interrogazioni oltre i termini, per motivi di urgenza, può farlo esclusivamente per fatti o accadimenti verificatisi negli ultimi due giorni antecedenti la seduta del Consiglio Comunale. In tal caso, il Sindaco o l'Assessore a cui è rivolta l'interrogazione può riservarsi di rispondere nel rispetto dei termini di legge. Spetta al Consigliere che ha presentato l'interrogazione decidere se la risposta sia rilasciata verbalmente o per iscritto.

ART. 42 **Interpellanze**

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta in merito ad un determinato fatto, intervento o situazione. L'interpellanza è presentata e trattata con le medesime modalità previste per l'interrogazione.

ART. 43 **Mozioni**

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute dalla legge o dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito delle attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco, sottoscritte dal Consigliere proponente e iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio.

3. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

ART. 44 **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno è una proposta che abbia come fine quello di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio. Può essere presentato anche durante la riunione del Consiglio in sede di comunicazioni previa votazione della maggioranza qualificata dei Consiglieri presenti. In ogni caso non può impegnare il bilancio Comunale né modificare norme di funzionamento dei servizi ed attività del Comune.

CAPO IV **VOTAZIONI**

ART. 45 **Forme di votazione**

1. I Consiglieri votano in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.

2. Le deliberazioni che comportino giudizi valutativi su persone si prendono a scrutinio segreto.

3. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di adottare la deliberazione relativa all'argomento;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) i provvedimenti per i quali siano approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

3. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

4. Per i regolamenti le votazioni avvengono con le seguenti modalità: il Presidente mette in votazione le proposte di modifica o soppressione di uno o più articoli, formulate per scritto ai sensi del precedente articolo 28. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese. In mancanza di emendamenti il Presidente mette in votazione la proposta nel suo complesso.

5. Per ciò che riguarda le deliberazioni ad oggetto l'approvazione del bilancio e sue variazioni e del rendiconto della gestione si rinvia al vigente Regolamento comunale di contabilità.

6. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

ART. 46

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.

2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza, se del caso, degli scrutatori e del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato nel verbale.

ART. 47

Controprova

1. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richiama immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. Il Presidente, assistito dagli scrutatori, accerta il risultato della controprova e se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

ART. 48

Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a seconda dei casi, a mezzo di schede e con l'assistenza di scrutatori nominati dal Presidente tra i Consiglieri presenti.

2. Le schede sono predisposte dalla Segreteria Comunale, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento.

3. Ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema o nella proposta di deliberazione sottoposto al Consiglio.

4. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

5. Quando la legge, lo Statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano le elezioni, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può esser invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione o rifiutano la scheda elettorale, sono computati come presenti ai fini della validità della seduta ma non come votanti.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

11. La scheda che riporta espressioni diverse dal nominativo da eleggere è nulla.

ART. 49

Esito della votazione

1. La deliberazione s'intende approvata quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari almeno alla metà più uno dei votanti, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.

2. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Il Sindaco tuttavia può far ripetere la votazione una sola volta, nella stessa seduta o in quella successiva.

3. Terminata la votazione, il Presidente proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

4. Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

5. Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante.

6. Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi.

7. Proclamato l'esito della votazione, le schede della votazione stessa sono conservate nei fascicoli della seduta consiliare di riferimento.

CAPO V

VERBALI

ART. 50

Redazione e contenuto

1. I verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario Comunale.

2. Nei verbali devono essere indicati:

- l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza;
- le modalità osservate per la convocazione;
- i Consiglieri presenti e quelli assenti;
- l'oggetto della proposta di deliberazione ed il relatore della stessa;
- il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- i Consiglieri intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi solo se ritenuti necessari per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i Consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;
- il sistema di votazione, il numero dei Consiglieri votanti e l'indicazione dei Consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;
- il numero delle schede bianche e delle schede nulle;
- il nome dei Consiglieri scrutatori, se nominati.

3. Per la compilazione dei verbali il Segretario è coadiuvato da impiegati dell'Ufficio di Segreteria.

4. I verbali delle sedute possono essere costituiti dalla raccolta delle deliberazioni adottate nelle sedute stesse.

ART. 51

Dichiarazioni a verbale

1. Ogni Consigliere ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constare il suo voto ed il motivo del medesimo; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni scritte rese durante l'adunanza al Segretario.

2. I Consiglieri possono altresì richiedere al Presidente che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale; in tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al Segretario durante la seduta.

3. Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia, se lo richiede il Presidente o il Consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta. In tal caso sarà resa pubblica copia del verbale che abbia omesso l'ingiuria, la calunnia o la dichiarazione offensiva o diffamatoria dando atto che l'originale deve riportare il contenuto integrale. Copia dell'originale potrà essere richiesta solo dai soggetti che per legge hanno interesse e nei casi consentiti dall'ordinamento giuridico vigente.

ART. 52

Verbali delle sedute segrete

1. Nei verbali delle sedute segrete non viene riportata la discussione, fatti salvi gli interventi che i singoli Consiglieri e/o Assessori esterni chiedono che siano verbalizzati in un apposito registro che è depositato e custodito a cura del Segretario Comunale.

ART. 53

Registrazione delle adunanze

1. Delle adunanze del Consiglio è effettuata, salvo impedimenti per causa di forza maggiore, la registrazione a mezzo di apposito impianto. I supporti contenenti le registrazioni sono conservati presso la Segreteria del Comune e sono disponibili all'ascolto da parte dei Consiglieri e degli Assessori.

2. Il Consigliere Comunale ha diritto di richiedere copia delle registrazioni su nastro magnetico delle sedute del Consiglio, in forma gratuita.

3. Nel caso il Consigliere intenda ottenere la trascrizione integrale della registrazione di uno o più argomenti discussi in Consiglio Comunale, è tenuto a pagare le spese sostenute dall'Ente per tale operazione.

4. Ogni singolo Consigliere ha diritto di ottenere la trascrizione integrale della propria dichiarazione di voto, in forma gratuita, purché contenuta nel limite di cui all'art. 33.

ART. 54

Firma dei verbali

1. I Verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

ART. 55

Esclusione del Segretario Comunale

1. Quando il Segretario Comunale ha per legge l'obbligo di astenersi, il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di Segretario con l'obbligo di darne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

ART. 56

Approvazione dei verbali

1. I verbali sono di norma sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

2. I verbali devono essere posti a disposizione dei Consiglieri entro gli stessi termini previsti nel presente regolamento per le proposte di deliberazione.

ART. 57

Rettifica dei verbali

1. Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato o inserito nel verbale stesso. Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.

2. Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare, per cinque minuti, oltre il proponente, un Consigliere a favore ed uno contro. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

3. Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta cui si riferisce.

4. Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario Comunale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

ART. 58

Deposito dei verbali

1. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio a cura della Segreteria Comunale.

CAPO VI

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 59

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
3. Ciascun gruppo può essere costituito anche da un solo Consigliere; nel caso che una lista abbia avuto eletto un solo Consigliere, o che tale situazione si verifichi successivamente, al Consigliere stesso è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo.
4. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario Comunale, entro il giorno precedente a quello della prima riunione del Consiglio neo-eletto o nella stessa seduta di insediamento, il nominativo del proprio Capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere del gruppo più anziano d'età.
5. Contestualmente alla comunicazione relativa al Capogruppo di cui al comma precedente può essere altresì comunicato il nominativo di un Vice Capogruppo che sostituisca il Capogruppo, in caso di assenza, durante le sedute consiliari fermo rimanendo l'obbligo di effettuare tutte le comunicazioni ai Capigruppo consiliari come previsto per legge o per regolamento. Tuttavia, ogni Capogruppo può fornire il nominativo di altro Consigliere, che assume le funzioni di segretario o altro, al quale trasmettere tutte le comunicazioni.
6. Può essere costituito un gruppo misto composto da Consiglieri appartenenti a liste che abbiano avuto un solo candidato eletto e/o da Consiglieri receduti da altri gruppi.

ART. 60 **Conferenza dei Capigruppo**

1. I Capigruppo, unitamente al Presidente che presiede, costituiscono un organismo permanente denominato "Conferenza dei Capigruppo".
2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente ed è competente:
 - a) in materia di regolamento dei lavori del Consiglio, interpretando o proponendo modifiche alle disposizioni del presente regolamento;
 - b) in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del Consiglio;
 - c) in particolari argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio Comunale.
3. Le decisioni sulle materie di cui alla lettera a) del precedente comma sono prese all'unanimità. In tal caso si omette la preventiva riunione della Commissione Consiliare appositamente costituita.
4. Le decisioni sulle materie di cui alle lettere b) e c) sono prese a maggioranza.
5. Le proposte della Conferenza dei Capigruppo su argomenti politico-amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente.
6. Funge da Segretario della Conferenza dei Capigruppo il Segretario Comunale o un funzionario dallo stesso incaricato.

ART. 61 **Funzionamento dei Gruppi consiliari**

1. Il Sindaco, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo, assicura i mezzi e gli strumenti necessari al funzionamento dei gruppi consiliari.

ART. 62 **Costituzione delle Commissioni consiliari**

1. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri in carica il Consiglio Comunale può costituire al suo interno Commissioni di cui all'art. 11 dello Statuto Comunale.
2. L'ambito di attività delle Commissioni, oltre a quelle previste per legge, è il seguente: attività produttive e valorizzazione del territorio comunale; cultura e associazionismo, statuto e regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Le Commissioni sono composte da 5 membri di cui tre nel gruppo di maggioranza e due della minoranza.
4. I membri delle Commissioni sono eletti dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti ex art. 11 del vigente Statuto Comunale, su designazione dei gruppi consiliari. La votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto, con il sistema del voto limitato per garantire la rappresentanza delle minoranze. A tal fine ciascun Consigliere dovrà indicare una sola preferenza.
5. Per la nomina del Presidente si procede con separata votazione a scrutinio segreto. Il nominativo, individuato tra i Consiglieri facenti parte la Commissione e scelti dal gruppo o dai gruppi di maggioranza, è proposto dal Capogruppo consiliare di maggioranza.
6. In caso di dimissioni o in ogni altro caso in cui venga meno un componente della Commissione, il Capogruppo di riferimento chiede al Presidente del Consiglio che sia inserita all'ordine del giorno la proposta di nomina del nuovo componente. La votazione dovrà avvenire a scrutinio segreto.

7. La deliberazione che istituisce la Commissione delimita la materia d'indagine e può stabilire il termine entro il quale l'attività della Commissione stessa deve concludersi.

8. Le Commissioni svolgono la loro attività con la collaborazione dei dipendenti comunali ed utilizzando, convenientemente, le attrezzature dell'Ente. In particolare le sedute avverranno di regola presso la sala consiliare del Comune, fatto salvo il sopraggiungere di un impedimento che verrà tempestivamente comunicato dall'ufficio Comunale al Presidente della Commissione ovvero salva la facoltà del Presidente di riunirsi in luogo diverso del territorio comunale, purchè concordato tra tutti i membri della Commissione e portato a conoscenza della cittadinanza.

9. Le Commissioni possono avvalersi di esperti negli specifici settori ai quali chiedere l'audizione e/o la consulenza qualora la maggioranza dei membri la Commissione lo ritenga opportuno ovvero qualora in sede di approvazione della proposta di istituzione della Commissione ciò sia ritenuto opportuno per il miglior andamento dei lavori della Commissione da istituire. Il parere degli esperti non vincola le decisioni della Commissione.

10. Allo stesso modo, possono prender parte ai lavori della Commissione un numero non superiore a quattro soggetti appartenenti ai settori di interesse della Commissione. Il parere degli esperti non vincola le decisioni della Commissione.

11. Alla Commissione partecipa di propria iniziativa ovvero su richiesta dei Consiglieri il Sindaco e l'Assessore al quale sia stata conferita delega (se diverso dal Consigliere Comunale nominato membro).

12. Prende parte alla Commissione un dipendente del servizio interessato che svolga altresì funzioni di segretario senza diritto di voto.

13. Ai Consiglieri Comunali componenti la Commissione è previsto un gettone di presenza pari a quello fissato da decreto ministeriale per le sedute consiliari oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente documentate; ai quattro soggetti esterni e agli altri soggetti esperti che di volta in volta possono essere invitati dalla Commissione è previsto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente documentate; per il dipendente, il trattamento giuridico ed economico viene disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro degli enti locali.

14. Le sedute della Commissione possono essere verbalizzate ed il verbale, che viene sottoscritto anche dai soggetti non aventi diritto di voto, è affisso all'Albo Pretorio.

15. Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza dei Consiglieri componenti la Commissione.

16. Le sedute sono segrete salvo diversa determinazione della Commissione.

17. Le proposte della Commissione che comportano impegni di spesa che gravino sul bilancio del Comune devono essere trasmesse tempestivamente al Sindaco per il tramite del Presidente. La Giunta Comunale valuterà la proposta richiedendo ai Responsabili del servizio competente e a quello del servizio economico-finanziario gli atti conseguenti. Nel caso in cui la proposta non venga accolta dalla Giunta, la stessa inviterà la Commissione a rivedere la proposta formulata.

18. Spetta al Presidente riferire al Consiglio Comunale il risultato del lavoro compiuto dalla Commissione esponendo anche le opinioni dissenzienti dall'orientamento prevalente.

19. La relazione conclusiva scritta deve essere presentata al Consiglio entro il termine, se previsto, per la conclusione dei lavori della Commissione. Resoconti parziali debbono essere forniti su richiesta del Consiglio Comunale.

20. Il Sindaco o l'Assessore competente, qualora lo ritengano opportuno, possono assegnare direttamente alla Commissione appositamente istituita un determinato affare. Rimane fermo il potere del Presidente della Commissione istituita di sottoporre proposte elaborate dalla Commissione al Sindaco e all'Assessore ai fini della loro presentazione ed approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ART. 63

Nomine e designazione dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni

1. Nei casi in cui la legge preveda che presso enti, aziende e istituzioni debba far parte un Consigliere Comunale di maggioranza o di minoranza, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

2. Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica con voto segreto, salvo che disposizioni normative vigenti non prevedano la votazione pubblica.

3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare al Presidente e al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese o con voto segreto se la legge lo prevede, la costituzione dell'organo o della rappresentanza Comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

ART. 64

Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Le nomine e le designazioni sono effettuate dal Sindaco tenendo conto della competenza e della conoscenza dei problemi generali che i nominati saranno chiamati ad affrontare e, per quanto possibile, della loro esperienza nei settori di attività dell'Ente, Azienda o Istituzione interessati.

2. Non possono essere nominati o designati gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado rispettivamente del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali.

3. Non possono essere nominati o designati coloro che si trovano in condizioni di ineleggibilità e incompatibilità espressamente previste dalla legge. Sono nulle le nomine che dovessero risultare in contrasto con il D.Lgs 267/2000. Salvo i casi di decadenza ope legis, il Sindaco provvede a revocare l'incarico conferito qualora nel corso dello svolgimento del mandato emerga una causa di ineleggibilità.

4. Il Sindaco, qualora rilevi o gli venga segnalata una condizione di incompatibilità, riscontrata tale dallo stesso, deve assegnare un termine di 20 giorni per rimuovere la causa di incompatibilità, trascorso il quale il nominato decade automaticamente dall'incarico ed il Sindaco procede ad una nuova designazione.

5. I soggetti nominati o designati dovranno consegnare al Sindaco, ogni anno, entro e non oltre il 31 gennaio successivo, una relazione sulla propria attività all'interno dell'Ente, Azienda o Istituzione. Il Sindaco ne darà comunicazione al Consiglio.

6. Il Sindaco può sempre revocare gli incarichi conferiti qualora il rappresentante non partecipi, senza giustificazione, a due riunioni consecutive dell'Ente presso il quale è nominato o per altri motivi che saranno tempestivamente comunicati all'interessato, secondo anche quanto eventualmente previsto dallo Statuto del Comune.

7. Qualora il vigente Statuto, i regolamenti, le convenzioni, gli accordi di programma od altre fonti normative non primarie prevedano la rappresentanza della minoranza, il Sindaco chiede ai Capigruppo la designazione di nominativi.

8. Il rappresentante cessa dall'incarico, oltre che nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4, per scadenza del mandato del Sindaco ovvero per rinuncia. In quest'ultimo caso il Sindaco dovrà provvedere, immediatamente dopo aver ricevuto le dimissioni, alla nomina del sostituto; le dimissioni devono essere inviate oltre che al Sindaco anche al Presidente dell'Ente, Azienda o Istituzione.

9. Il Sindaco partecipa la nomina al rappresentante mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il candidato deve accettare la nomina entro 15 giorni dalla data della comunicazione. Decorso tale termine senza che il candidato abbia accettato, si considera rinunciario ed il Sindaco provvede alla nomina di un nuovo rappresentante.

10. A tali indirizzi si conforma – per quanto espressamente non disciplinato da norme statali e regionali – il Consiglio per le nomine di sua competenza.

ART. 65

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare composta da rappresentanti di ciascun Gruppo Consiliare.

3. La Delegazione di cui al punto precedente viene costituita dal Sindaco, sentiti i Capigruppo Consiliari.

ART. 66

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, può conferire delega per le funzioni previste dalla legge ad un Consigliere Comunale, per l'esercizio di tali funzioni.

2. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni. L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca e comunque dalla data di cessazione della carica del Sindaco.

3. Non possono essere affidati ai Consiglieri compiti di collaborazione o di cura di situazioni particolari che implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna o atti di natura gestionale.

ART. 67

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione con la quale è esso è stato approvato.

2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga le precedenti disposizioni anteriori all'adozione dello Statuto nonché ogni altra disposizione regolamentare con questo in contrasto.

ART. 68

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali in carica nonché, subito dopo la proclamazione dell'elezione, ai Consiglieri neo - eletti.

